

Rep 22174/2013



IL TRIBUNALE DI ROMA

I Sezione civile

Composto da

Dott. Massimo Crescenzi	Presidente
Dott. Vittorio Contento	Giudice
Dott. Filomena Albano	Giudice relatore
dott. Flavio Haver	Esperto
dott. Emilio Carsana	Esperto

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

art. 122-bis c.p.c.

nel procedimento iscritto al n.44430 R.G.A.C. dell'anno 2013, deliberato nella camera di consiglio del giorno 15.11.13, vertente

tra

-Corbi Eraclito, nato ad Avezzano il 29.9.1937, residente a Sabaudia, elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Arangio Ruiz 23 presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Macone, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Barbara Corbi, come da procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente-

e

-Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in persona del Presidente dr. Vincenzo Iacopino, elettivamente domiciliato in Roma, viale Gioacchino Rossini

n.18, presso lo studio dell'avv. Gioia Vaccari, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione;

-resistente-

con l'intervento del PM

oggetto: impugnazione della delibera n.45/2013 del 14.5.2013 del Consiglio di disciplina Nazionale del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti ai sensi degli articoli 63 della legge n.63/1969 e 702 bis c.p.c.

fatto

Con atto depositato il 24.6.13, ritualmente notificato, Eraclito Corbi adiva questo Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione pronunciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 14.5.2013 e notificata il 24.5.13 con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo per un anno e, in subordine, una congrua riduzione della sanzione irrogata.

Il ricorrente esponeva:

che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio con contestazione del 16.5.2012 gli aveva imputato, quali illeciti disciplinari, che *a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai signori [redacted] e [redacted] e dell'esposto inviato dal signor [redacted], nonché da alcune persone disposte a confermare, di non aver mai corrisposto agli stessi i compensi per le collaborazioni giornalistiche prestate a favore de "Il Corriere Laziale" il tutto in violazione della Carta di Firenze e dell'art. 2 della citata legge sull'Ordinamento della professione;*

che all'esito del procedimento con decisione del 26.7.2012 notificata il 26.9.2012 gli era stata inflitta la sanzione della sospensione di anni uno;

che aveva proposto ricorso al Consiglio Nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG);

che il CNOG, dopo aver disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, aveva rigettato il ricorso con la decisione in questa sede impugnata e confermato l'entità della sanzione della sospensione in 12 mesi *per avere l'inculpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di [REDACTED], con l'aggravante di avere usato l'iscrizione all'Albo dei giornalisti quale effettiva remunerazione per i due anni di collaborazione.*

Tutto ciò premesso il ricorrente impugnava la decisione deducendo: l'omissione degli avvisi delle convocazioni davanti al CNOG al suo difensore costituito avv. Macone; la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per avere il CDN presso il CNOG svolto l'istruttoria e ascoltato testi senza aver invitato il ricorrente o il suo difensore; la violazione del principio devolutivo, che non può essere ampliato rispetto alle censure svolte con l'atto di impugnazione. Il ricorrente evidenziava inoltre che i documenti prodotti dimostrano che [REDACTED] ha incassato i compensi come collaboratore e rilasciato quietanza; che il direttore responsabile del Corriere Laziale in ogni modo non può rispondere dei fatti in luogo dell'editore; che la delibera impugnata ha applicato un'aggravante sconosciuta e che la pena irrogata è in ogni modo eccessiva.

Si costituiva in giudizio il Consiglio Nazionale e chiedeva il rigetto dell'impugnazione con conferma del provvedimento disciplinare irrogato.

Sentite le parti all'udienza del giorno 15.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

L'impugnazione è infondata e viene, pertanto, respinta.

La condotta del ricorrente è lesiva della dignità professionale e integra l'illecito disciplinare previsto dall'art. 54 della legge n.69/1963.

Dalla istruttoria svolta nell'ambito del procedimento disciplinare è emerso che Braclito Corbi, quale direttore responsabile de "Il Corriere Laziale" ha utilizzato, nel corso degli anni, [REDACTED], senza retribuirlo ma "compensandolo" con la documentazione utile al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo professionale e facendo firmare attestazioni di pagamento fittizie.

Tale condotta, lesiva della dignità della professione, viene sanzionata ai sensi dell'art. 54 della legge professionale, con la sospensione dall'Albo.

In merito ai singoli rilievi proposti dal Corbi, osserva il Collegio, conformemente alla decisione qui impugnata, che:

-la eccepita omissione di avvisi al difensore avv. Macone è effettivamente priva di fondamento atteso che, nel ricorso al CNOG, il Corbi aveva eletto domicilio presso il Corriere laziale in via Giorgio Morandi 199 Roma e pertanto gli atti del procedimento dovevano essergli comunicati al domicilio eletto e non presso il difensore.

-quanto alla violazione del diritto di difesa, l'istruttoria, ove prosegue in sede disciplinare ai fini dell'accertamento del fatto attraverso la raccolta di prove, non prevede la necessaria presenza dell'incolpato e del suo difensore, potendo tuttavia questi chiedere copia dei verbali, produrre documenti e articolare altre prove o memorie difensive ovvero chiedere di risentire i testi su circostanze specifiche.

A ciò si aggiunga che l'incolpato o il suo difensore sono stati assenti alle tre rituali convocazioni, presentando certificazione medica.

-non vi è stata violazione del principio devolutivo in quanto le nuove audizioni si sono riferite sempre allo stesso fatto, vale a dire il necessario accertamento dei fatti esposti da [REDACTED] attraverso la audizione dello stesso esponente e di altri testimoni.

Tutti hanno confermato la omessa retribuzione nonostante le firme apposte in quanto il corrispettivo della prestazione resa dai giovani aspiranti era quello di ottenere l'iscrizione all'albo dei giornalisti (e invero un gran numero di giornalisti negli anni di riferimento proveniva proprio da "Il Corriere laziale")

-infondato è il rilievo che pur in presenza di una prova delle incolpazioni, l'incolpato avrebbe dovuto essere l'editore e non il direttore responsabile.

Invero, ai sintesi dell'art. 35 della legge ordinamentale, l'attestato rilasciato dal direttore deve comprovare l'attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni. Nella specie la testimonianza del [REDACTED], avallata dagli altri testi escussi, ha dimostrato che Eraclito Corbi (che, per inciso è sempre lui non solo direttore responsabile de "Il Corriere Laziale" ma anche amministratore della società cooperativa editrice), ha certificato la prestazione di lavoro come retribuita regolarmente, pur essendo perfettamente consapevole che non vi era alcuna retribuzione ma collaborazioni gratuite a fronte del pagamento da parte del giornale delle sole ritenute d'acconto e rilascio della documentazione occorrente per l'iscrizione all'Albo. Invero dalla audizioni di [REDACTED] oltre e principalmente dall'esposto di [REDACTED], è emerso che il *modus operandi* del giornale veniva reso palese agli aspiranti pubblicisti nel corso di apposite riunioni / colloqui, in cui veniva illustrato il meccanismo della fittizia retribuzione; che a tali riunioni era presente proprio il direttore (nonché spesso i suoi figli, attesa la gestione familiare del giornale).

Tutto ciò è sufficiente per confermare la sanzione della sospensione del ricorrente dall'albo dei giornalisti per dodici mesi, come da delibera impugnata.

p.q.m.

respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in favore del resistente in euro 2000,00, di cui euro 1500,00 per onorari, oltre Iva e contributi come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 15.11.2013

Il Giudice estensore



Il Presidente

